

# Il verbale della Finanza deve indicare nei dettagli i dati ricevuti dall'estero

**Operazioni inesistenti/1**

**Alla Ctp Reggio Emilia non basta un Pvc che non indica l'organo straniero**

**Giulia Pulerà**

Una contestazione di fatture per operazioni inesistenti di beni acquistati all'estero non può basarsi su notizie non complete e sintetizzate a discrezione dei militari della Guardia di finanza provenienti da un generico «organo collaterale estero». A fornire questa indicazione è la Cgt di Reggio Emilia (presidente e relatore Montanari) con la sentenza n. 169/2/2024 del 17 luglio scorso.

La vicenda rientra in una casistica ormai frequente, anche in conseguenza dei maggiori controlli effettuati sulle transazioni internazionali. Il reparto della Gdf, tramite l'ufficio Cooperazione con enti collaterali del Comando generale, acquisisce informazioni su operatori esteri per transazioni svolte con contribuenti italiani. L'esito di tale richiesta è talvolta riportato in modo generico e parziale (vengono omesse le richieste formulate all'amministrazione estera, le risposte sono sintetizzate e tradotte a cura della Gdf, viene omessa la versione originale in lingua straniera e così via). Talvolta non viene indicato chi sia l'organo estero che fornisce le informazioni e se abbia competenza in materia fiscale (la Gdf, infatti, ha rapporti anche con amministrazioni operanti in settori differenti).

Nel caso in esame i giudici hanno rilevato la scarsa forza probatoria per

sostenere l'inesistenza dei fornitori attribuita agli elementi riferiti dall'organo estero trascritti nel Pvc della Gdf. In particolare, a fronte della richiesta all'organo estero, per ognuna delle società fornitrici, di riferire ad asseriti dettagliati interrogativi di ordine commerciale e contabile sui rapporti con la società italiana, viene dato atto che la fase istruttoria si è sostanzialmente evoluta mediante un applicativo telematico e che per decisione della Gdf vengono omessi i quesiti posti fornendo solo una sintesi delle risposte ricevute da tale organo estero.

Non risulta dagli atti chi sia tale organismo, tantomeno di quali poteri di indagine goda nel proprio ordinamento giuridico.

In merito all'asserita fede privilegiata delle notizie in questione in quanto trascritte in un verbale, la sentenza evidenzia che concerne solo i fatti avvenuti in presenza dei militari. Nel caso in questione, invece, i verbalizzanti si sono limitati a riportare quanto affermato da altri soggetti (esteri). A questo riguardo, gli uffici eccepiscono spesso questa fede privilegiata senza considerare che a tutela degli stessi verbalizzanti sarebbe forse necessaria una maggiore prudenza, anche perché secondo la costante giurisprudenza tale fede privilegiata non riguarda l'intero contenuto dell'atto ma solo i fatti avvenuti in presenza dei verbalizzanti e da loro compiuti.

Si rischia, in sostanza, che a fronte di simili contestazioni il contribuente, per difendersi, sia costretto a presentare querela, con tutte le conseguenze che potrebbero subire i verbalizzanti laddove dovessero emergere divergenze rispetto alle comunicazioni giunte dall'organo estero.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

